

## CIRCOLARE DI STUDIO

### *Soci*

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

### *Associati*

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MICHELA BERGNOLI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZEBINI**  
Avvocato

**SARA SEGANTINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**MARTINA PATTI**  
Avvocato

### *Consulente*

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

**33/2020**

**Parma, 14 aprile 2020**

**OGGETTO: Decreto-Legge "Liquidità" – sterilizzazione delle norme sulle perdite di capitale e sul finanziamento da parte dei soci per le società di capitali.**

Nell'ottica di sostenere le imprese in questo difficile momento storico, in aggiunta alle importanti misure fiscali e di accesso al credito per le imprese sinteticamente illustrate nella precedente circolare di Studio n. 32/2020, il Decreto-Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 (c.d. "Decreto Liquidità") con riferimento alle società di capitali ha altresì introdotto importanti deroghe alla disciplina della riduzione del capitale per perdite e di finanziamento alla società da parte dei soci.

### **Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale.**

L'art. 6 del D.L. 23/2020 prevede che a decorrere dal 9 aprile 2020, data di entrata in vigore del provvedimento, e fino al 31 dicembre 2020, per eventi verificatesi nel corso degli esercizi sociali chiusi entro questo arco temporale non si applicano:

(i) gli articoli 2446, commi secondo e terzo, e 2447 e gli articoli 2482-*bis*, commi quarto e quinto, e 2482-*ter* del codice civile, che disciplinano rispettivamente la riduzione del capitale per perdite e la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale;

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MICHELA BERGNOLI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**SARA SEGANTINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**MARTINA PATTI**  
Avvocato

**Consulente**

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

(ii) gli articoli 2484, primo comma, n. 4) e 2545-*duodecies* del codice civile, che disciplinano rispettivamente la causa di scioglimento delle società di capitali e delle cooperative per riduzione o perdita del capitale.

Questo comporta che per gli esercizi chiusi fra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020 che abbiano registrato una riduzione di oltre un terzo del capitale sociale o, addirittura, al di sotto del limite legale, non sarà necessario operare la riduzione dello stesso e, nel secondo caso, la sua ricostituzione nel minimo previsto dalla legge a pena di dover deliberare la trasformazione della società.

La norma mira a evitare che la perdita di capitale dovuta all'emergenza epidemiologica in atto e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi all'interno del menzionato arco temporale, ponga gli amministratori di un elevatissimo numero di imprese, che si trovavano in condizioni ottimali di operatività, di dover scegliere fra l'immediata messa in liquidazione e il rischio di esporsi ad azioni di responsabilità per gestione non conservativa. Permane, tuttavia, l'obbligo di informativa dei soci previsto per le società per azioni.

**Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società.**

L'art. 8 del D.L. 23/2020 prevede una temporanea deroga a quanto disposto dagli articoli 2467 e 2497-quinquies del Codice Civile, disponendo che tali norme non siano applicabili ai finanziamenti effettuati in favore delle società da parte dei soci o dei soggetti che esercitano attività di direzione e controllo, nel periodo compreso fra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020. Questo comporta che:

(i) i finanziamenti erogati nel predetto arco temporale in favore della società da parte dei soci o da soggetti che esercitano sulla stessa attività di direzione e coordinamento,

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MICHELA BERGNOLI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**SARA SEGANTINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**MARTINA PATTI**  
Avvocato

**Consulente**

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

potranno essere rimborsati a tali soggetti senza più essere posticipati rispetto al pagamento degli altri creditori sociali;

(ii) nel caso in cui il rimborso del finanziamento sia avvenuto nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento della società, questo non dovrà essere restituito da parte del socio o del soggetto che esercita attività di direzione e controllo.

La norma mira quindi a incentivare un maggiore coinvolgimento dei soci nell'accrescimento dei flussi di finanziamento delle società, attraverso la promessa di poter ottenere il rimborso di quanto versato per fare fronte alle gravi contingenze del momento.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Filippo Mattioli